



# Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

Piazza Bertelli n.21, 15061 Arquata Scrivia (AL) - ☎0143.600411 📠0143.600417

Codice fiscale e Partita IVA 00274600063 - [www.comune.arquatascriviascivia.al.it](http://www.comune.arquatascriviascivia.al.it)

## **ORDINANZA n. 08 del 10/04/2020**

**Oggetto: Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza di proroga della chiusura al pubblico dei cimiteri comunali e di ordinato accesso all'uffici comunali preposti al servizio di polizia mortuaria (art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

### IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID19";

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l' Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e 22 marzo 2020 contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

VISTO il D.P.C.M. 22/03/2020 contenente "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

VISTO il Decreto n. 34 del 21/03/2020 del presidente della Regione Piemonte contenente "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

Considerato che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;

Considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto pertanto necessario prorogare la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali sino al giorno 03 maggio 2020 incluso e comunque fino a revoca del presente provvedimento qualora fosse necessario mantenere le restrizioni in essere oltre tale data, già disposta con precedente Ordinanza n. 4 del 23/03/2020 garantendo in ogni caso lo svolgimento dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione dei feretri, con ammissione di un numero massimo di 5 persone per l'estremo saluto;

Considerato che le persone ammesse alla cerimonia di commiato debbano mantenere un adeguata distanza tra loro (minimo 1 metro) e, nei casi in cui ciò non sia possibile, per motivi di salute o a causa del conforto da dare a coloro che sono particolarmente provati dal lutto, debbano essere usati adeguati dispositivi di protezione individuale;

Dato infine atto che, per le stesse motivazioni, sono sospese, all'interno dei cimiteri comunali ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Tenuto conto che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art.

50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento è stata data preventiva informazione al Prefetto di Alessandria;

### **ORDINA**

- 1) la proroga della chiusura al pubblico dei cimiteri comunali fino alla data del 03/05/2020 e comunque fino a revoca del presente provvedimento qualora fosse necessario mantenere le restrizioni in essere oltre tale data, garantendo in ogni caso lo svolgimento dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione dei feretri, ammettendo un numero massimo di 5 persone per l'estremo saluto; al riguardo si precisa che il personale addetto alle operazioni cimiteriali è escluso dal numero massimo di presenti;
- 2) il differimento degli orari di svolgimento delle cerimonie di commiato di cui al punto 1), in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante dalla concomitanza delle stesse;
- 3) la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

### **DEMANDA**

al Comandante di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione della presente ordinanza;

### **AVVERTE**

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 C.P.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- c) sia comunicata al Servizio Demografici/Stato Civile e al Corpo di Polizia Municipale.
- d) trasmessa per conoscenza, in via telematica ai sensi dell'art.47 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

- al Prefetto di Alessandria – PEC [prefettura.prefal@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefal@pec.interno.it);

- al Comando Stazione Carabinieri di Arquata Scrivia - [stal137230@pec.carabinieri.it](mailto:stal137230@pec.carabinieri.it)

### **INFORMA**

ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che:

- il presente atto costituisce avvio di procedimento;
- Amministrazione competente: Comune di Arquata Scrivia;
- oggetto del procedimento: tutela sanità pubblica;
- ufficio responsabile del procedimento: Servizio Polizia Municipale-Protezione Civile ed il responsabile del Servizio è il Dott. Fabrizio Repetto, Comandante del Corpo;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio Segreteria di Arquata Scrivia, piazza Santo Bertelli, n. 21;
- qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
- i destinatari del presente provvedimento, i soggetti nei confronti dei quali il presente provvedimento possa determinare un pregiudizio e i soggetti di cui sopra, se intervenuti, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo

quanto previsto dall'articolo 24 della citata legge 241/90 e di presentare memorie scritte e documenti, preferibilmente, salvo i soggetti obbligati, per via telematica all'indirizzo PEC [comune.arquatascriviascivia.al@legalmail.it](mailto:comune.arquatascriviascivia.al@legalmail.it) entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente avviso e che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

### **INDICA**

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Piemonte entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 1199/77 entro e non oltre 120 (centoventi ) giorni dalla data di notifica della presente.

**Arquata Scrivia, 10/04/2020**

**IL SINDACO**  
**Dott. Alberto BASSO**

